

STATUTO

«FONDAZIONE UNIVERSITARIA “CEIS – ECONOMIA – TOR VERGATA”»

Fondazione Universitaria di diritto privato

ai sensi dell'art.59, comma 3 della legge 23 dicembre 2000 n.388.

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e natura giuridica

1. Su iniziativa dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che opera quale Ente di riferimento, di seguito “Università”, con sede in Roma, Via Orazio Raimondo, 18, è istituita una Fondazione universitaria denominata «CEIS – Economia – Tor Vergata», di seguito “Fondazione”, con sede presso l'Università.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e opera nell'interesse dell'Università.
3. L'Università esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività della fondazione con l'interesse dell'Università medesima.
4. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione;
5. Lo Statuto è deliberato unitamente all'atto costitutivo dall'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, previa acquisizione del parere del MIUR.

Art. 2 - Scopi

1. Nell'ambito delle tematiche afferenti ai settori dell'Economia e dello Sviluppo e secondo criteri di interdisciplinarietà, sono scopi della Fondazione:
 - a) la promozione, la proposta, la gestione, lo svolgimento di programmi di ricerca, sia pura che applicata;
 - b) la promozione e la realizzazione di attività didattica e formativa nei settori di riferimento;
 - c) la promozione e l'esecuzione di progetti di ricerca e/o di innovazione e di trasferimento tecnologico, nonché il sostegno di attività imprenditoriali;
 - d) l'effettuazione di studi di fattibilità, valutazioni e monitoraggio di progetti e programmi e la loro realizzazione;
 - e) la costituzione di apposite strutture di “spin off” per la diffusione sul mercato dei risultati delle proprie attività nonché di strutture associative e societarie strumentali al perseguimento degli scopi statutari;
 - f) la realizzazione e l'attuazione di accordi con soggetti terzi, sia pubblici che privati, finalizzati alla conduzione di attività di ricerca;
 - g) l'attivazione di opportune azioni dirette ad agevolare la partecipazione di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando e incrementando la

necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

Art. 3 - Attività

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 la Fondazione può svolgere, fra le altre, le seguenti tipologie di attività:
 - a) la promozione e il sostegno finanziario delle attività didattiche, formative e di ricerca nonché di pubblicazione e diffusione dei risultati della medesima;
 - b) la realizzazione di servizi e di iniziative diretta a favorire le condizioni di studio, di ricerca e di formazione;
 - c) il sostegno alle attività di cooperazione scientifica e culturale dell'Università connesse ai propri scopi in ogni contesto nazionale e internazionale;
 - d) il supporto allo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche, nonché la valorizzazione dei risultati della ricerca anche tramite la tutela della proprietà intellettuale e lo sviluppo di nuove imprese;
 - e) l'amministrazione e la gestione di beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché di strutture universitarie affidate in gestione;
 - f) la promozione di seminari, conferenze e convegni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati, nonché la realizzazione di laboratori, centri di ricerca e di servizi, attività editoriali e pubblicitarie;
 - g) l'attività di consulenza ed assistenza tecnica, direttamente e tramite convenzioni, contratti, accordi e intese con soggetti pubblici e privati;
 - h) la partecipazione a iniziative di sostegno dell'attività di ricerca e di gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche di altre Università o di altre strutture ed enti di ricerca, anche tramite convenzioni con soggetti terzi;
 - i) ogni altra attività connessa alla promozione e realizzazione degli scopi statutari.

Art. 4 - Patrimonio e Fondo di gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dai contributi in denaro e dai beni mobili e immobili conferiti in godimento dall'Università;
 - b) dai conferimenti e dalle contribuzioni corrisposte dai "Partecipanti Istituzionali" e dai "Partecipanti Ordinari", nella misura che il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
 - c) dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da versamenti, contributi, donazioni, lasciti e quant'altro corrisposto da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, la cui accettazione sia

- deliberata, previo gradimento dell'Università, dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare al Patrimonio;
- d) dai proventi delle proprie attività che il Consiglio d'Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
 - e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
2. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito:
- a) dai proventi della gestione del patrimonio;
 - b) da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma;
 - c) dai corrispettivi per le prestazioni di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Art. 5 - Fondatore

1. E' socio fondatore l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che opera in qualità di "Ente di riferimento";
2. Il Fondatore contribuisce all'atto costitutivo del presente Statuto, al Fondo di dotazione della Fondazione tramite conferimento in godimento di beni dell'Università, già destinati alle attività incluse negli scopi statutari, tra quelli utilizzati dalla Facoltà di Economia.

Art. 6 - Partecipanti Istituzionali

1. Assumono la qualifica di "Partecipanti Istituzionali" alla Fondazione, previo gradimento della stessa e dell'Università: i soggetti e gli enti pubblici o privati, nazionali e internazionali, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi continuativi in denaro, in attività, in beni o servizi materiali e immateriali od in altre forme ritenute idonee dalla Fondazione, su base annuale o pluriennale, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. La qualifica di Partecipante Istituzionale è attribuita dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, con delibera inappellabile ed insindacabile, assunta con la maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti.
3. La qualifica di Partecipante Istituzionale può essere a tempo indeterminato o a termine. In tale ultimo caso dura per tutto il periodo indicato nella delibera del Consiglio d'Amministrazione.
4. I Partecipanti Istituzionali possono richiedere che i contributi di cui al comma 1 siano utilizzati per specifiche iniziative da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.
5. Ai Partecipanti Istituzionali viene riservata una quota ideale del patrimonio che non può essere superiore al 20% dello stesso.

Art.7- Partecipanti Ordinari

1. Assumono la qualifica di “Partecipanti Ordinari” i soggetti e gli enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all’uopo stabilita dal Consiglio d’Amministrazione della Fondazione ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni o servizi materiali o immateriali, ritenuti congrui dallo stesso Consiglio d’Amministrazione.
2. La qualifica di Partecipante Ordinario è attribuita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con delibera inappellabile ed insindacabile, assunta con la maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti.
3. La qualifica di Partecipante Ordinario può essere a tempo indeterminato o a termine. In tale ultimo caso dura per tutto il periodo indicato nella delibera del Consiglio d’Amministrazione.
4. Ai Partecipanti Ordinari viene riservata una quota ideale del patrimonio che non può essere superiore al 10% dello stesso.

Art. 8 - Esclusione e recesso

1. Il Consiglio d’Amministrazione può deliberare, con maggioranza di almeno i 2/3 dei suoi membri, l’esclusione dei Partecipanti Istituzionali e/o di Partecipanti Ordinari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - inadempimento all’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art. 2 e con il dovere di collaborare con le altre componenti della Fondazione;
 - comportamento contrario al dovere di espletare prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’estinzione del rapporto di partecipazione ha luogo di diritto per i seguenti motivi:
 - estinzione conseguente a qualsiasi evento o causa;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti Ordinari, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio d’Amministrazione con almeno sei mesi di preavviso.

Art. 9 - Organi

1. Sono Organi della Fondazione:
 - a) il Presidente,

- b) il Consiglio d'Amministrazione;
 - c) il Collegio dei Revisori dei conti;
 - d) il Comitato Scientifico;
 - e) il Direttore Generale.
2. La durata di tutti gli organi della Fondazione è di quattro (4) anni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione gli organi suindicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente è designato dal Rettore dell'Università tra i membri e su proposta del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione indicati dall'Università stessa.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione secondo quanto previsto dal successivo articolo 16. Inoltre:
 - convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione;
 - sovrintende all'amministrazione della Fondazione e ne sorveglia il buon andamento amministrativo;
 - cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma ove si renda necessario;
 - coadiuvato dal Direttore Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
 - provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
 - esercita i poteri ad esso delegati dal Consiglio;
 - convoca e presiede il Comitato Scientifico;
 - esercita tutte le altre funzioni previste nello Statuto.
3. Il Presidente ha la facoltà di delegare specifici poteri a singoli Consiglieri ed ha altresì facoltà, nell'ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori ad negotia, determinandone le attribuzioni; intrattiene i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici e privati.
4. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
5. Il Consiglio d'Amministrazione nomina tra i suoi membri un Vice Presidente che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente.

Art. 11 - Consiglio d'Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da 9 (nove) membri, di cui:

- a) cinque membri, fra i quali il Presidente, sono designati dal Rettore dell'Università, sentito il Senato Accademico, su proposta della Giunta del Centro di Studi Economici e Internazionali (CEIS) dell'Università;
 - b) due componenti sono designati dai Partecipanti Istituzionali con le modalità di cui all'articolo 12;
 - c) un componente è designato dai Partecipanti Ordinari con le modalità di cui all'articolo 12;
 - d) un componente è designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Qualora l'evoluzione delle attività della Fondazione lo renda opportuno, il numero dei membri del Consiglio d'Amministrazione sarà ampliato da 9 a 11, con Decreto Rettorale sentito il Senato Accademico ed i Partecipanti Istituzionali e Ordinari ed avrà la seguente composizione:
- a) sei membri, tra i quali il Presidente, sono designati dall'Università secondo le modalità di cui al precedente comma, lettera a);
 - b) tre componenti sono designati dai Partecipanti Istituzionali con le modalità di cui all'articolo 12;
 - c) un componente è designato dai Partecipanti Ordinari con le modalità di cui all'articolo 12;
 - d) un componente è designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione è costituito, in conformità alle designazioni di cui al comma 1, con decreto del Rettore dell'Università.
4. Qualora le designazioni da effettuarsi da parte di soggetti diversi dall'Università non siano formalizzate entro 60 (sessanta) giorni dall'invito del Presidente ai soggetti che debbono procedere, a norma del presente Statuto, alla designazione stessa, il Consiglio d'Amministrazione può essere validamente costituito con la presenza dei soli membri designati dall'Università ai sensi del comma 1, fatta salva la facoltà degli altri aventi titolo di procedere comunque alle designazioni di propria competenza. In tal caso si provvede all'integrazione del Consiglio con il decreto rettorale previsto dal comma 2.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati.
6. In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più membri del Consiglio, il Presidente della Fondazione ne chiede la sostituzione al soggetto che l'aveva designato, onde assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo della Fondazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.
7. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni.

8. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, anche in forma forfetaria. Nel caso di attribuzioni di incarichi di particolare impegno e complessità il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata, può riconoscere un'indennità di carica.

Art.12 – Designazione dei delegati a rappresentare i “Partecipanti Istituzionali e Ordinari” nel Consiglio di Amministrazione

1. Nell'ipotesi in cui il numero dei Partecipanti Istituzionali sia maggiore di due, i rappresentanti degli stessi nel Consiglio di Amministrazione vengono designati nell'ambito di una riunione dei Partecipanti Istituzionali indetta e presieduta dal Partecipante Istituzionale più anziano.

Art. 13 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) fissa, nel rispetto degli scopi della Fondazione, le linee generali di attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
 - b) elabora il piano pluriennale delle attività della Fondazione sulla base delle linee guida definite dall'Università nonché il piano annuale della Fondazione;
 - c) predispose e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascun anno solare redatti secondo quanto disposto dal codice civile in conformità alle prescrizioni di legge rispettivamente entro il 31 ottobre ed il 28 febbraio, accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta;
 - d) nomina il Direttore Generale, definendone, in relazione a quanto previsto all'art. 15, le relative incombenze, attribuzioni e trattamento economico, nonché la durata dell'incarico;
 - e) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico;
 - f) delibera l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti, previo gradimento dell'Università, e stabilisce l'ammontare dei contributi a carico dei “Partecipanti Istituzionali” e dei “Partecipanti Ordinari”;
 - g) delibera lo svolgimento di specifiche iniziative anche su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - h) ha facoltà di delegare specifici poteri al Presidente;
 - i) amministra il patrimonio della Fondazione, determinando, inoltre, la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;
 - j) dispone in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
 - k) elabora e approva eventuali regolamenti interni;

- l) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il relativo trattamento giuridico ed economico.

Art. 14 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
2. La convocazione si effettua con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima della data di riunione, al domicilio di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per telegramma, telefax o via e-mail spedito almeno 2 giorni prima di quello della data di riunione.
3. Per la validità delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, tra cui almeno tre componenti designati dall'Università. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere nominato anche fra persone esterne al Consiglio in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale.

Art. 15 – Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Presidente, un Direttore Generale, scelto tra persone di comprovata esperienza, che ha i seguenti compiti:
 - a) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione;
 - b) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) esercita le funzioni tecnico-amministrative della Fondazione delegate dal Presidente;
 - d) sottoscrive gli atti ed i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione o adottati dal Presidente per motivi di urgenza.
2. Al Direttore Generale spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle sue funzioni e, ove deliberato con adeguata motivazione, un'indennità fissa annua, il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione.
3. La carica di Direttore Generale è incompatibile con la qualità di componente del Consiglio d'Amministrazione e con quella di membro del Comitato Scientifico.

Art. 16 – Legale Rappresentanza

1. Il Presidente della Fondazione sovrintende allo svolgimento dell'attività della medesima, ha la legale rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l'ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione, e revocarli.

2. La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta anche al Vice Presidente che, senza necessità di delega, sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
3. La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi spetta, altresì, ai singoli consiglieri cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato parte dell'esercizio dei propri poteri, nei limiti della delega.

Art. 17 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo interno della Fondazione. Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dalla normativa vigente per il controllo della società per azioni.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, e da due supplenti, nominati con decreto emanato dal Rettore su designazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
3. Il Presidente è designato dall'Università nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente dell'organo di revisione dell'Università medesima e/o tra i soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
4. I componenti effettivi e i componenti supplenti designati dall'Università sono scelti fra i dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che abbiano svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso Istituzioni Universitarie e/o che siano in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
5. I componenti il Collegio possono essere confermati nell'incarico. Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione che determina altresì il trattamento spettante ai componenti supplenti.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedono il Presidente o due componenti. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli revisori, in apposito libro. Il libro è tenuto a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.
7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione, è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da un numero di membri da 5 fino ad un massimo di 11.

2. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente sceglie e nomina i membri tra personalità italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione. Due componenti sono designati rispettivamente dall'Università e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere. I membri del Comitato Scientifico possono essere confermati.
4. Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, almeno una volta l'anno, per esaminare il programma annuale delle attività predisposto dalla Fondazione, in modo che il Consiglio di Amministrazione abbia ad approvarlo sentito anche il parere del Comitato Scientifico.
5. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione.
6. Per il proprio miglior funzionamento, il Comitato può istituire anche gruppi di lavoro, cooptando, in ragione di particolari competenze e specifiche esigenze, persone esterne alla Fondazione di comprovata esperienza e professionalità nel settore interessato.

Art. 19 – Rapporti tra la Fondazione e l'Università

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del Centro di Studi Economici e Internazionali (CEIS) dell'Università, sentito il Senato Accademico, definisce le linee guida dell'attività della Fondazione nei limiti temporali della durata in carica del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa. Dette linee guida vengono monitorate ed, ove occorra, aggiornate annualmente.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il piano pluriennale delle attività della Fondazione, nonché il "Piano di attività annuale" elaborato dal consiglio stesso. L'approvazione del piano pluriennale di attività deve comunque essere conforme alle linee guida determinate ai sensi del comma 1.
3. I rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto per la promozione e realizzazione delle attività che la Fondazione è chiamata a svolgere a favore dell'Università sono regolati da specifiche convenzioni che disciplineranno i contenuti della collaborazione ed i relativi aspetti economici.
4. L'eventuale conferimento di ulteriori beni alla Fondazione da parte dell'Università avverrà nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.
5. Al termine di ogni biennio, il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, verifica l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento

delle convenzioni di cui al comma 3. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni, l'Università può procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dalla stessa designati.

Art. 20 – Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo di ciascun esercizio, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere approvato al Consiglio di Amministrazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo.
2. Entro 30 giorni dall'approvazione una copia del bilancio deve essere trasmessa a cura degli amministratori all'Università.

Art. 21 – Scritture contabili di bilancio

1. La Fondazione tiene i libri e le scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.
2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli art. 2423 e ss. del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.
3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere inviata all'Università.

Art. 22 – Rapporti di Lavoro

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione, inclusi quelli che operano nelle strutture scientifiche e tecnologiche dell'Università, sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro e sono costituiti e regolati contrattualmente.
2. L'eventuale distacco temporaneo o altra posizione analoga di personale dell'Università presso la Fondazione avviene nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, tenuto conto del carattere strumentale della Fondazione rispetto alle funzioni istituzionali dell'Università.
3. L'Università assume l'impegno a non consentire in alcun caso la cessione e/o, più in generale, il trasferimento a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti di ruolo alla Fondazione.

Art. 23 – Scioglimento e liquidazione

1. Qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, e comunque in tutti i casi previsti dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute, la Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione con delibera

del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previa approvazione dell'Università, che nomina uno o più liquidatori.

2. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno destinati all'Ente di riferimento, a sostegno delle attività dello stesso;
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi. Sentiti gli amministratori, promuove l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di fondazione e allo statuto, fermo quanto previsto dall'art. 19, comma 5, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Art. 24 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge previste dal codice civile per le fondazioni riconosciute nonché le disposizioni del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 Maggio 2001 n. 254.